

# Nuova disciplina del sistema di consulenza aziendale in agricoltura

## Decreto Masaf

Il decreto del Ministero dell'agricoltura del 19 febbraio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 52 del 04-03-2025), modifica e abroga il decreto del 3 febbraio 2016 che aveva istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Questo nuovo decreto introduce disposizioni attuative per allineare il sistema al Regolamento 2021/2115 e al Piano strategico della PAC 2023-2027.

## Criteri a garanzia dell'assenza di conflitti d'interesse

L'articolo 3 del decreto stabilisce misure per garantire che i prestatori di servizi di consulenza non abbiano conflitti d'interesse. Questi ultimi non devono avere alcun interesse finanziario, economico o personale che possa compromettere la loro imparzialità e indipendenza nell'attività di consulenza.

Le seguenti funzioni sono considerate incompatibili con le attività di consulenza:

- Gestione delle fasi di istruttoria, erogazione e controllo di contributi pubblici nel settore agricolo e forestale, e aiuti alle zone rurali.
- Svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola autorizzati.
- Svolgimento delle attività di controllo e certificazione dei regimi di qualità secondo le normative comunitarie, nazionali e regionali in campo agricolo e forestale, finalizzate al riconoscimento di contributi pubblici.
- Svolgimento dei controlli sanitari secondo la normativa vigente.
- Attività di produzione e/o commercializzazione di mezzi tecnici e prodotti assicurativi per il settore agricolo o forestale.

Le incompatibilità sopra elencate devono essere verificate nei confronti del prestatore di servizi di consulenza e dei consulenti stessi. Inoltre, le incompatibilità di cui ai punti a), c) e d) possono essere verificate anche rispetto ai destinatari dei servizi di consulenza.

Per i soggetti abilitati alla consulenza sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in concerto con i Ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute, datato 22 gennaio 2014.

## Procedure per la realizzazione delle attività di formazione

Il decreto definisce le procedure uniformi per la realizzazione delle attività di formazione di base e aggiornamento professionale. **L'articolo 4 stabilisce che sono considerati qualificati per attività di consulenza gli iscritti agli ordini professionali pertinenti.**

Oltre a questi, **sempre fatte salve le materie per cui la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali**, sono altresì considerati in possesso delle qualifiche adeguate allo svolgimento dell'attività di consulenza i seguenti soggetti:

- Consulenti con titolo di studio pertinente alle tematiche di consulenza e documentata esperienza lavorativa di almeno 24 mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari nelle medesime tematiche.
- Consulenti con titolo di studio pertinente alle tematiche di consulenza e attestato di frequenza/con profitto al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi.

Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- Essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o unionale.
- Durare non meno di 24 ore per ciascuna delle tematiche per cui si intende svolgere il servizio di consulenza, includendo anche temi connessi alla metodologia d'erogazione del servizio di consulenza.
- Prevedere una verifica finale al termine del percorso formativo con rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e devono svolgersi almeno ogni tre anni. **Per gli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali, è ritenuta valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale.** Tali attività devono inoltre rispettare i criteri minimi indicati dettagliatamente all'articolo 4, comma 6, del decreto. La frequenza ai corsi di formazione di base e di aggiornamento menzionati è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.

## Registro unico nazionale dei prestatori di servizi di consulenza

L'articolo 5 del decreto stabilisce che Regioni e Province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza rispettando i propri ordinamenti, verificando i requisiti degli articoli 3 e 4. Entro novanta giorni dall'identificazione aggiornano il Registro unico (istituito dall'articolo 6 del D.M. 3 febbraio 2016) in via informatica. Gli estremi dei prestatori iscritti nel Registro saranno pubblicati sul sito del Masaf.

## Nuove opportunità per i professionisti

Il nuovo regime offre ai Periti Agrari professionisti in regola con la formazione e l'aggiornamento nuove opportunità lavorative e chiarisce le competenze professionali, valorizzando la consulenza come supporto per la redditività delle aziende e la sostenibilità ambientale. Il Registro unico nazionale migliora la trasparenza e il riconoscimento delle competenze, facilitando l'accesso agli incarichi e migliorando i servizi offerti. Queste disposizioni creano un sistema di consulenza aziendale in agricoltura più efficiente e conforme alle normative europee e nazionali.

La categoria dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati esprime un giudizio positivo sulla nuova normativa. Questa mette in chiaro le competenze professionali, valorizza gli obblighi formativi e deontologici, e riduce i precedenti ampi margini interpretativi rispetto alle incompatibilità.

Per. Agr. Marco Cherubino Orsini